

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000017	13/01/2026

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 6344/2018. Sentenze n. 2897/2025. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260000012 DEL 07/01/2026



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 32 (trentadue) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 12/01/2026 14:23 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 12/01/2026 16:03 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 13/01/2026 11:16 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 13/01/2026 11:00 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/01/2026**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 13/01/2026 11:19
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 6344/2018. Sentenze n. 2897/2025. Esecuzione.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della competente U.O.S. Contenzioso Civile ed Assicurativo e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con atto di citazione ritualmente notificato, R.G. n. 6344/2018, gli attori, chiedevano al Tribunale di Bari, previo accertamento della responsabilità medica, la condanna della ASL Bari e dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, in solido fra loro, al risarcimento dei danni *iure proprio e iure hereditatis* in seguito al decesso del congiunto; vinte le spese di lite;
- le amministrazioni sanitarie si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della domanda in fatto ed in diritto;
- il giudizio era istruito a mezzo di acquisizione documentale e CTU medico-legale, alla quale l'Azienda partecipava con propri consulenti; dall'elaborato peritale emergeva il nesso causale fra l'evento lesivo ed il decesso del *de cuius, correlazione ritenuta prevedibile ma non prevenibile in relazione alle condizioni generali del paziente, riducendo la probabilità di sopravvivenza del degente*; i CTP dell'Azienda non condividevano pienamente la tesi dei periti ritenendo adeguato l'operato dei sanitari, viste le condizioni d'ingresso già compromesse del paziente ;
- con sentenza n. 2897/2025 del 23.07.2025 notificata all'Azienda in pari data, il Tribunale di Bari accoglieva in parte la domanda degli attori e, per l'effetto:
 - condannava la ASL BA e l'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari al risarcimento dei danni *iure hereditatis per perdita di chance di sopravvivenza del congiunto, iure proprio*, in favore degli attori, oltre interessi, spese CTU e funerarie;
 - condannava i convenuti in solido a rimborsare le spese di lite per la metà, compensandone la restante parte in favore del difensore distrattario.

CONSIDERATO CHE

- I CTU affermavano che in entrambi i ricoveri nelle strutture dei due Enti Sanitari convenuti in giudizio era evidente il nesso causale fra l'evento lesivo e l'aggravamento delle condizioni cliniche, fino al decesso del paziente, attribuivano ad entrambe le Strutture la responsabilità dei danni subiti al 50%. Per l'effetto entrambe le Aziende Sanitarie stimata congrua la quantificazione del danno, rilevata la conformità a diritto delle statuizioni della sentenza, vista l'assenza di prove dell'applicazione di adeguati protocolli sanitari, non ritenevano opportuno proporre appello, sicché la sentenza faceva passaggio in giudicato.

DATO ATTO CHE

- l'avvocato difensore degli attori, con nota del 02.10.2025, acclarata al prot. az. n. 123923/2025 in pari data, richiedeva l'esecuzione del titolo in favore dei suoi assistiti per la sorte capitale e delle spese legali in suo favore, trasmettendo la quantificazione, ritenuta contabilmente corretta dalla Struttura Burocratico Legale; trasmetteva altresì la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione delle somme;
- l'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, con nota acclarata al prot. n. 81230/25 del 28.10.2025, comunicava la propria intenzione di liquidare il 50% del risarcimento danni e delle spese processuali di quanto statuito nella sentenza in oggetto in favore dei beneficiari;
- con nota acclarata al prot. az. n. 152775 del 03.12.2025, il difensore degli attori, integrava la precedente nota, richiedendo la liquidazione dell'acconto versato ai CTU trasmettendo la quietanza.

RITENUTO

- pertanto, di dare esecuzione alla sentenza in oggetto, liquidando in favore degli attori le somme a risarcimento dei danni *iure hereditatis per perdita di chance di sopravvivenza del congiunto e iure proprio*, delle spese di lite in favore dell'avvocato difensore distrattario, come indicato nel modello privacy, atto allegato al presente provvedimento parte integrante, non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 2897/2025 del 23.07.2025 e per l'effetto di:
- liquidare e conseguentemente pagare in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, le somme come dettagliate nel prospetto di liquidazione e nel *modello privacy*, parti integranti del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- liquidare e conseguentemente pagare in favore dell'avvocato difensore distrattario, a titolo di spese di lite, le somme come dettagliate nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973 nei confronti dei beneficiari;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 59.740,90 venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 "Fondo rischi per copertura diretta dei rischi", così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2024 e successivamente rideterminata negli anni successivi;
- trasmettere il presente provvedimento agli attori, per il tramite del loro difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
- di trasmettere copia del presente atto all'U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2024	59.740,90

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

PROPOSTA N.RO 20260000012 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260000017 DEL 13/01/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 07/01/2026 12:12
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 07/01/2026 13:24
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 12/01/2026 09:56